

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

33/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

1051/21 Crocifisso in classe, spetta alle scuole regolamentare: le soluzioni proposte dalle Sezioni Unite della Cassazione

di *Avv. Marco Barone*

Una sentenza importante, che ha fatto discutere, che risolve con il canonico compromesso all'italiana una questione che va avanti dai tempi del fascismo, quella del crocifisso in classe. Una sentenza di 65 pagine quella della Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 06-07-2021) 09-09-2021, n. 24414 da cui estrapiamo i punti più rilevanti.

Il fatto

La questione riguarda la compatibilità tra l'ordine di esposizione del crocifisso, impartito dal dirigente scolastico di un istituto professionale statale sulla base di una delibera assunta a maggioranza dall'assemblea di classe degli studenti, e la libertà di insegnamento e di coscienza in materia religiosa, intesa quest'ultima anche come libertà negativa, da assicurare ad ogni docente. Si tratta di stabilire se la determinazione del dirigente scolastico, rivolta a tutti gli insegnanti della classe, si ponga in contrasto con il principio della libertà di insegnamento del docente dissenziente che desidera fare lezione senza essere costretto nella matrice religiosa impressa dal simbolo affisso alla parete, e collida con il divieto di discriminazione su base religiosa. La questione sorge in un caso nel quale è stata applicata una sanzione disciplinare al docente di lettere per avere sistematicamente rimosso il crocifisso dalla parete dell'aula prima di iniziare le sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto al termine delle stesse.

L'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non è contemplata da alcuna legge

L'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non è prevista da alcuna disposizione di rango legislativo, ma è, essa stessa, affidata e appesa a un quadro normativo fragile, sia per il grado non primario della fonte che detta esposizione contempla, sia, soprattutto, per l'epoca pre-costituzionale della emanazione della relativa disciplina, un'epoca segnata, tra l'altro, da un confessionarismo di Stato e da una struttura fortemente accentrata e autoritaria dello Stato stesso. L'esposizione del crocifisso, difatti, è prevista da regolamenti che includono il crocifisso tra gli arredi scolastici: si tratta del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 118, e del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, art. 119 (e della tabella C allo stesso allegata), rispettivamente per le scuole medie ed elementari. Il citato R.D. n. 965 del 1924, art. 118 – inserito nel capo XII relativo ai locali e all'arredamento scolastico – dispone che ogni istituto di istruzione media “ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re”; il R.D. n. 1297 del 1928, art. 119, a sua volta, stabilisce che gli arredi delle varie classi scolastiche sono elencati nella tabella C, allegata allo stesso regolamento, e tale elencazione include il crocifisso per ciascuna classe elementare. In ordine alla esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche il quadro normativo di riferimento è, dunque, debole per la mancanza di una previsione legislativa rivolta a disciplinare la fattispecie. L'esposizione del crocifisso non è stabilita da una legge.

La norma regolamentare prevede l'esposizione del crocifisso per le scuole medie ma può estendersi alle superiori

Il Collegio delle Sezioni Unite ritiene, seguendo il pubblico ministero, che la norma regolamentare contenuta nel R.D. n. 965 del 1924, art. 118 – la quale, nell'ambito dell'arredamento scolastico,

dispone che della immagine del crocifisso siano dotate le aule scolastiche di tutte le scuole medie – si riferisca anche alle scuole superiori.

L'esposizione autoritativa del crocifisso non è più consentita

L'esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato. L'obbligo di esporre il crocifisso è espressione di una scelta confessionale. La religione cattolica costituiva un fattore di unità della nazione per il fascismo; ma nella democrazia costituzionale l'identificazione dello Stato con una religione non è più consentita. La Costituzione esclude che “la religione possa considerarsi strumentale rispetto alle finalità dello Stato e viceversa” (Corte Cost., sentenza n. 329 del 1997). L'ostensione obbligatoria nella scuola pubblica, ex parte principis, del crocifisso, quale che possa essere il significato che individualmente ciascun componente della comunità scolastica ne possa trarre, è quindi incompatibile con la indispensabile distinzione degli ordini dello Stato e delle confessioni. La presenza obbligatoria del simbolo religioso si traduce in una sorta di identificazione della statualità con uno specifico credo: si comunica e si realizza una identificazione tra Stato e contenuti di fede, così incidendosi su uno degli aspetti più intimi della coscienza.

Il crocifisso e la laicità

Il crocifisso di Stato nelle scuole pubbliche entra in conflitto anche con un altro corollario della laicità: l'imparzialità e l'equidistanza che devono essere mantenute dalle pubbliche istituzioni nei confronti di tutte le religioni, indipendentemente da valutazioni di carattere numerico, non essendo più consentita una discriminazione basata sul maggiore o minore numero degli appartenenti all'una o all'altra di esse. Ed entra in conflitto con il pluralismo religioso come aspetto di un più ampio pluralismo dei valori: lo spazio pubblico non può essere occupato da una sola fede religiosa, ancorchè maggioritaria.

La scuola pubblica deve favorire l'inclusione

La scuola pubblica italiana è un luogo istituzionale, ma è anche uno spazio pubblico condiviso in cui la presenza della simbologia religiosa, quando costituisce l'effetto di una scelta che proviene dal basso e non di una determinazione unilaterale del potere pubblico, non rappresenta la visione generale dello Stato-istituzione, ma descrive ricognitivamente le fedi, le culture e le tradizioni dello Stato-comunità: di quella comunità di persone che abita tale spazio.

La scuola pubblica non ha e non può avere un proprio credo da proporre, non ha fedi da difendere, nè un agnosticismo da privilegiare. L'ambiente scolastico è sottratto al principio di autorità trascendente. Nella scuola italiana aperta a tutti la Costituzione costituisce la punteggiatura che unisce il piano della memoria con quello del futuro, l'identità personale e sociale con il pluralismo culturale, le istituzioni e le regole della democrazia con l'orizzontalità della solidarietà che si esprime nelle e attraverso le formazioni sociali.

La scuola pubblica è un luogo aperto che favorisce l'inclusione e promuove l'incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, e dove gli studenti possono acquisire conoscenze sui loro pensieri e sulle loro rispettive tradizioni.

Spetta alle scuole regolamentare l'esposizione del crocifisso

La presenza o meno nelle scuole del crocifisso rientra, dunque, nell'ambito dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Si tratta di soluzione che appare al Collegio per un verso coerente con il ruolo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche in base alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, intervenuta con la legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001.

Le soluzioni possibili

Non sono state valutate, in particolare, le molte possibilità in campo sulle modalità di affissione del crocifisso, tra le quali: (a) l'affissione sulla parete della stessa aula, accanto al crocifisso, di un

simbolo o di una frase capace di testimoniare l'appartenenza al patrimonio della nostra società anche della cultura laica; (b) la diversa collocazione spaziale del crocifisso, non alle spalle del docente; (c) l'uso non permanente della parete, con il momentaneo spostamento del crocifisso, in modi formalmente e sostanzialmente rispettosi del significato del simbolo per la coscienza morale degli studenti, durante l'orario di lezione dell'insegnante dissenziente

I principi di diritto affermati dalla Cassazione

Risolviendo la questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione lavoro, le Sezioni Unite enunciano i seguenti principi di diritto:

– In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l'affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso.

– Il R.D. n. 965 del 1924, art. 118, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un "ragionevole accomodamento" tra eventuali posizioni difformi.

E' illegittima la circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in una assemblea, di vedere esposto il crocifisso nella loro aula, non ricerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente.

– L'illegittimità della circolare determina l'invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente per avere egli, contravvenendo all'ordine di servizio contenuto nella circolare, rimosso il crocifisso dalla parete dell'aula all'inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime.

– Tale circolare, peraltro, non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del docente, e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria, perché, recependo la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocifisso, il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l'esercizio della funzione pubblica di insegnamento, nè ha condizionato la libertà di espressione culturale del docente dissenziente.

[Crocifisso in classe, spetta alle scuole regolamentare: le soluzioni proposte dalle Sezioni Unite della Cassazione - Orizzonte Scuola Notizie](#)